

Delibera n° 1641

Estratto del processo verbale della seduta del
9 settembre 2011

oggetto:

DLGS 152/2006 - LR 43/1990 - PRONUNCIA DI NON COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO RIGUARDANTE LA NUOVA LINEA DI PRODUZIONE DI FORMALDEIDE "FOR4", UN NUOVO SERBATOIO DI STOCCAGGIO DI METANOLO ED OPERE ACCESSORIE, DA REALIZZARE PRESSO LO STABILIMENTO DELLA ALDER IN COMUNE DI TRIESTE (VIA405). PROPONENTE: ALDER S.P.A.

Renzo TONDO	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Luca CIRIANI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Angela BRANDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Elio DE ANNA	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Andrea GARLATTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Vladimir KOSIC	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Roberto MOLINARO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sandra SAVINO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Federica SEGANTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Claudio VIOLINO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 27 agosto 2010 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna l'istanza da parte della ALDER S.p.A. per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante la nuova linea di produzione di formaldeide "FOR4", un nuovo serbatoio di stoccaggio di metanolo ed opere accessorie, da realizzare presso lo stabilimento della ALDER in Comune di Trieste;
- in data 27 agosto 2010 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Il Piccolo" di data medesima, della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- il progetto prevede una modifica dello stabilimento esistente che consiste nell'ampliamento della capacità produttiva, mediante la realizzazione di una nuova linea di produzione formaldeide denominata "FOR4", di una nuova linea di produzione paraformaldeide "PAR 2", la realizzazione di un nuovo serbatoio di stoccaggio di metanolo ed opere accessorie;
- con nota ALP.11-53362-VIA/405 del 3 settembre 2010 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. 2200 di data 14 settembre 2010 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
- con nota ALP.11-57050-VIA/405 del 24 settembre 2010 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
- con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento, Servizio gestione disciplina rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, al Comune di San Dorligo della Valle, al Comune di Muggia, alla Direzione regionale FVG dei Vigili del Fuoco ed al Comando provinciale Vigili del Fuoco;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Trieste espresso con deliberazione consiliare n. 81 del 13 dicembre 2010;

Constatato che i pareri della Provincia di Trieste, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza e del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna non sono pervenuti;

Visto altresì il parere collaborativo contenente osservazioni e prescrizioni del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna espresso con nota prot. SINFC/67359-B/10/A9/249 del 6 dicembre 2010;

Constatato che i pareri collaborativi del Servizio gestione disciplina rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, del Comune di San Dorligo della Valle, del Comune di Muggia della Direzione regionale FVG dei Vigili del Fuoco, del Comando provinciale Vigili del Fuoco e dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia non sono pervenuti;

Viste altresì le note di opposizione al progetto pervenute in data 13 settembre 2010 e 20 ottobre 2010 da parte di Greenaction Transnational;

Rilevato che, a seguito dei pareri suddetti, con Ordinanza n. 3261 di data 24 dicembre 2010 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;

Constatato che in data 4 marzo 2011, nel termine fissato dalla predetta Ordinanza, il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal precitato Servizio alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell'istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;

Visti in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione integrativa presentata:

- Comune di Trieste con deliberazione consiliare n. 31 del 11 maggio 2011 - parere favorevole con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni;
- Provincia di Trieste con nota prot. 0019891 del 1 giugno 2011 – richiesta integrazioni;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" con nota prot. 22754-11/GEN.IV.1.D del 23 maggio 2011 – parere favorevole;

Constatato che i pareri del Servizio tutela beni paesaggistici e del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico non sono pervenuti;

Visti altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione integrativa presentata:

- Comune di Muggia con nota prot. 17151 del 20 maggio 2011 – parere con osservazioni;
- ARPA con nota prot. 5331/2011/DS/73 del 20 giugno 2011.
- Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento con nota prot. SINFC/23499-E/28/152 del 4 luglio 2011 – parere con osservazioni e prescrizioni;

Constatato che i pareri collaborativi del Servizio gestione disciplina rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, del Comune di San Dorligo della Valle, della Direzione regionale FVG dei Vigili del Fuoco e del Comando provinciale Vigili del Fuoco non sono pervenuti;

Rilevato in particolare che a seguito delle note di osservazioni trasmesse da Greenaction Transnational in data 25 ottobre 2010, con nota SVIA/62371/VIA/405, è stato informato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art.32 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi, in applicazione delle disposizioni della Convenzione di Espoo sulla VIA in contesto transfrontaliero;

Preso atto che in data 28 luglio 2011 è pervenuta la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale viene ritenuto non possibile che gli impatti del progetto possano estendersi al di fuori della fascia di territorio italiano e quindi non necessario attivare la procedura di notifica di cui al comma 1 dell'art. 32 del D.Lgs. 152/06;

Rilevato inoltre, a seguito del parere del Comune di Trieste, che è stata coinvolta con nota prot. SVIA/23430/VIA/405 del 4 luglio 2011 per un parere sugli aspetti urbanistici anche l'Autorità portuale di Trieste;

Constatato che il parere dell'Autorità portuale di Trieste non è pervenuto;

Vista la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 26 luglio 2011;

Visto il parere n. VIA/12/2011 relativo alla riunione del 3 agosto 2011, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere non favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale;

Rilevato che la Commissione nel precitato parere, relativamente agli impatti indotti dal progetto in argomento per quanto riguarda la componente atmosfera, ha evidenziato che:

- l'impianto esistente – escluse le modifiche oggetto del presente procedimento - ha ottenuto l'autorizzazione AIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005 nel novembre 2010 (decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n°2970 del 22 novembre 2010) con la quale sono state applicate per la gestione dell'impianto le migliori tecniche disponibili descritte nell'allegato A al decreto medesimo, sono stati imposti i limiti di cui all'allegato B del decreto (per il camino F1, quello interessato maggiormente dalle modifiche in oggetto sui 9 autorizzati in sede di AIA, è previsto il limite di 5 mg/Nmc per la formaldeide e 50 mg/Nmc per l'ossido di carbonio (CO)) e adottato il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'allegato C al decreto;

- la nuova linea di formaldeide utilizzerà per le emissioni in atmosfera il camino esistente F1, già utilizzato dalle altre linee FOR2 e FOR3 (e quindi subordinato al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte in sede di AIA);
- se da un lato le concentrazioni di emissione rimarranno le medesime (limite di 5 mg/Nmc per la formaldeide e 50 mg/Nmc per il monossido di carbonio) rispettando i limiti di emissione attualmente autorizzati, in termini di flusso di massa ci sarà un aumento legato alla maggiore produzione in progetto; l'aumento delle emissioni è stato stimato dal proponente per CO da 4,35 a 6,43 t/anno mentre per la formaldeide da 0,10 a 0,16 t/anno;
- la modellistica di diffusione in atmosfera degli inquinanti monossido di carbonio e formaldeide effettuata dal proponente, come indicato da ARPA nel parere pervenuto, non è adeguata e non consente una analisi degli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto in argomento;

Considerato quindi che la Commissione ha ritenuto che la mancanza di approfondimento della documentazione presentata dal proponente non permette di effettuare specifiche valutazioni, tanto più che la formaldeide è una sostanza a rischio cancerogeno. Al contrario sarebbe stato necessario e prudente porre particolare attenzione alla valutazione degli effetti diretti ed indiretti che l'aumento di produzione in argomento possa avere sulla qualità dell'aria e sull'uomo;

Constatato altresì che, come emerge dal suddetto parere, risulta che, in ordine agli impatti indotti dalla componente rumore, la documentazione presentata sia insufficiente nonché le analisi effettuate dal proponente non sono adeguate e non consentono una valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione della modifica progettuale in argomento;

Rilevato che per quanto riguarda gli aspetti relativi al rischio di incidenti la Commissione ha evidenziato che:

- l'impianto esistente è soggetto ai disposti degli artt. 6, 7 ed 8 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. in quanto sono presenti sostanze o preparati pericolosi in quantità superiore alle rispettive soglie dell'allegato I al citato decreto;
- con la delibera del 4 aprile 2007 n. 4, il comitato tecnico regionale (CTR) del Friuli Venezia Giulia ha espresso parere tecnico favorevole alla conclusione dell'iter di revisione quinquennale del Rapporto di Sicurezza (RdS);
- il documento presentato nell'ambito della presente procedura denominato "Analisi dei rischi" ai fini della verifica del non aggravio del preesistente livello di rischio redatto dal proponente perviene alle seguenti conclusioni:
 - gli scenari connessi alle modifiche oggetto del presente studio risultano associati a frequenze attese dell'ordine o inferiori a quelle degli analoghi scenari del Rapporto di Sicurezza esistente, mentre le aree di danno appaiono interessare aree di minore estensione, non sono pertanto introdotti nuovi scenari o casi incidentali più gravosi rispetto al Rapporto di Sicurezza;
 - le modifiche oggetto del presente studio non rientrano tra quelle contemplate in allegato 1 al D.M. 9 agosto 2000 e quindi non comportano aggravio del preesistente livello di rischio;
- nel procedimento di VIA sono stati coinvolti i due Enti competenti in materia ovvero il Comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco ma non è pervenuto alcun parere tecnico in merito;
- in data 13 settembre 2010 e in data 20 ottobre 2010 sono pervenute due note di opposizione al progetto da parte di Greenaction Transnational; in particolare con la prima nota del 13 settembre 2010 viene evidenziato come in questo momento non ci siano le necessarie garanzie circa la sicurezza delle cose e persone in caso di incidente rilevante con "Effetto Domino" e viene allegata una relazione della DIGOS effettuata a seguito di un esposto sull'inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 e del D.Lgs. 238/2005 da cui emerge un quadro preoccupante in merito alla applicazione della normativa medesima (per la precisione l'esposto non riguarda solo la ditta Alder ma in

generale tutti gli impianti sottoposti ai disposti del D.Lgs. 334/99 localizzati nella zona industriale di Trieste);

Considerato che sulla base di quanto sopra riportato la Commissione ritiene che non si possa prescindere dal parere degli Enti Competenti ovvero dalle valutazioni e decisioni che il Comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco saranno in grado di adottare e che la documentazione presentata dal proponente, in un bilancio complessivo, unitamente agli elementi acquisiti in fase istruttoria, non consentono di pervenire ad una adeguata disamina di tutte le problematiche connesse ai principali impatti potenziali dell'iniziativa in argomento, sullo specifico contesto ambientale e territoriale interessato;

Rilevato in sintesi che la Commissione ha considerato che:

- l'impianto esistente è localizzato lungo il canale navigabile di Trieste e che tale insediamento, seppure a vocazione industriale, è alquanto prossimo anche ad abitazioni civili, e che questo risulta essere un fattore non trascurabile per la valutazione degli effetti diretti ed indiretti del progetto sull'uomo e sugli altri fattori;
- allo stato dell'arte, non conoscendo per alcune componenti ambientali lo stato attuale di riferimento né l'entità dei potenziali impatti, non vi sono le condizioni per imporre soluzioni compensative e/o prescrittive sul progetto finalizzate a garantire una sufficiente limitazione, un adeguato controllo e un idoneo monitoraggio nei confronti degli impatti indotti dalle azioni di progetto sulle diverse componenti ambientali interessate;

Ritenuto di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere;

Visto il principio di precauzione richiamato all'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera non favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 - il progetto riguardante la nuova linea di produzione di formaldeide "FOR4", un nuovo serbatoio di stoccaggio di metanolo ed opere accessorie, da realizzare presso lo stabilimento della ALDER in Comune di Trieste, presentato da ALDER S.p.A.;

Visto l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato non compatibile con l'ambiente il progetto - presentato da ALDER S.p.A. - riguardante la nuova linea di produzione di formaldeide "FOR4", un nuovo serbatoio di stoccaggio di metanolo ed opere accessorie, da realizzare presso lo stabilimento della ALDER in Comune di Trieste.

B) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE